



COMUNE DI OFFANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Sen Patrini, 13 - 26010

vigili@comune.offanengo.cr.it

poliziale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER LAVORI IN VIA SAN ROCCO

Reg Ord. n. 10/2026

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

- Richiamata l'ordinanza n. 9/2026 con la quale si procedeva ad istituire delle modifiche alla viabilità per la riparazione del manto stradale ammalorato in Via De Gasperi;
- Considerato che devono essere effettuati con somma urgenza dei lavori anche in Via San Rocco, riprogrammando successivamente i lavori in Via De Gasperi;
- Dato atto che i lavori saranno eseguiti da una ditta specializzata individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Considerato che al fine di eseguire i lavori in sicurezza e di garantire la fluidità del traffico si rende necessario adottare delle modifiche temporanee alla viabilità del centro storico;
- Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
- Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Località: OFFANENGO - Via San Rocco, tratto compreso tra Via De Gasperi e Via Longobardi

Periodo di validità: dalle ore 7.30 del 18/02/2026 fino a termine lavori e di consolidamento

Disposizioni: divieto di transito ai veicoli a motore. Divieto di sosta con rimozione forzata.

Altri provvedimenti: sospensione senso unico in Via Celestini. Sospensione del senso unico in Via San Rocco verso Via Conti di Offanengo e ripristino del doppio senso di circolazione.

DISPONE

Prescrizioni ex articolo 21 del D.Lgs n° 285/92, Reg. D.P.R 16/12/92 n° 495 e Decreto 10/07/2002 alla ditta esecutrice dei lavori:

1. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata per l'apposizione della segnaletica stradale;
2. Tutte le aree di cantiere, i depositi di materiale temporanei in strada, dovranno essere segnalate e recintate in modo da essere percepibili e precluse a persone e veicoli;
3. Gli operatori che intervengono in strada, nella zona dei lavori, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità ed essere

costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti delle macchine operatrici.

4. Garantire la presenza fissa di movieri a terra per la movimentazione dei materiali, veicoli e carichi sospesi in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre, detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito veicolare e pedonale a senso unico alternato, quando necessario;
5. Tutta la segnaletica temporanea di cantiere diurna e luminosa notturna, di avvicinamento, posizione e fine prescrizione, dovrà essere percepibile, visibile e leggibile di giorno e di notte agli utenti della strada, conforme alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oppure, adeguata di volta in volta secondo necessità di cantiere. Dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 21 del C.D.S ed articoli dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada;
6. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare un costante controllo dell'area cantiere e della segnaletica, verificandone il perfetto posizionamento, anche nei periodi di inattività.
7. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere dotata di idoneo sistema di antiribaltamento;
8. In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo come sopra individuato, ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere;
9. In caso di inosservanza dell' applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

Atto comunicato a:

- Stazione Carabinieri di Romanengo
- 118 Cremona
- [VV.FF.](#) Cremona
- Ufficio Tecnico Comunale
- Aprica Spa
- Residenti
- Commercianti

Offanengo lì 17/02/2026

Il Comandante la Polizia Locale
Comm. Capo Cattaneo Marco /
InfoCamere S.C.p.A.

Atto comunicato a:

- Stazione Carabinieri di Romanengo
- Ufficio Tecnico Comunale